

## **Regolamento**

Regolamento comunale sui posteggi sul territorio giurisdizionale del comune di Stabio.

### **Il Municipio di Stabio**

richiamato l'articolo:

- l'art. 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987

ordina:

#### Art. 1. Campo di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai posteggi pubblici;
2. Sono pubblici i posteggi d'uso comune.

#### Art. 2. Uso

1. l'uso dei posteggi pubblici é regolato dal Municipio per mezzo dei parchimetri o di disco (zona blu); in luoghi discosti o poco frequentati il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
2. L'uso dei posteggi per biciclette è libero.

#### Art. 3. Autorizzazioni per il posteggio senza limitazioni di tempo

1. Il Municipio può autorizzare l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è valida unicamente nel settore per il quale è stata rilasciata.
3. Essa non dà diritto all'uso esclusivo o alla riservazione di un posto auto, ma unicamente a usufruire degli stalli liberi.

#### Art. 4. Condizioni di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata agli abitanti e agli operatori economici (persone fisiche e giuridiche), che risiedono o operano in un immobile che non dispone di sufficienti posteggi privati giusta la regolamentazione determinante in materia di posteggi privati.
2. Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio, tenuto conto della disponibilità di posteggi nel settore e di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.
3. Di principio l'autorizzazione è concessa:
  - a. Per ogni fuoco del settore o delle adiacenze, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
  - b. Per gli operatori economici nel settore o nelle adiacenze, limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
  - c. Per gli esercenti di ristoranti, alberghi, e simili nel settore o nelle adiacenze, limitatamente ai bisogni degli ospiti.
4. L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista la disponibilità di posteggi nel settore.

#### Art. 5. Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.
2. Essa può inoltre essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

#### Art. 6. Tasse

1. La tassa di posteggio, raccolta per mezzo di parchimetri, è stabilita dal Municipio, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di Fr. 0.50 e un massimo di Fr. 3.00 l'ora. Per i posteggi di lunga durata il Municipio può applicare una tariffa oraria inferiore al minimo o stabilire l'esenzione.
2. l'autorizzazione per il posteggio senza limitazione di tempo è soggetta al pagamento anticipato delle tasse annuali ( con computo pro rata temporis mensile), stabilite dal Municipio fra un minimo di Fr. 240.-- e un massimo di Fr. 800.— l'anno.

#### Art. 7. Disposizioni d'esecuzione

Il Municipio emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione al presente regolamento; in particolare stabilisce i settori, determina la procedura e fissa le tasse.

Art. 8. Ricorso

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 9. Entrata in vigore

L'entrata in vigore è fissata dal Municipio non appena ottenuta la ratifica cantonale.

**Per il Municipio**

**Il Sindaco**

Avv. Davide Socchi

**Il Segretario**

Claudio Currenti

**Per il Consiglio comunale**

**Il Presidente**

Claudio Cavadini

**Il Segretario**

Claudio Currenti